

SCHEMA CONTRATTUALE

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in una sala del Municipio di Trieste.

premesse che:

con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ a firma del dirigente del Servizio Sociale Comunale dell'Ambito 1.2 di Trieste sono state approvate le "Linee Guida per l'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli";

con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ a firma del dirigente del Servizio Sociale Comunale è stato istituito un elenco per ciascuna tipologia di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari, pubblicato sul sito web del Comune;

tutto ciò premesso:

tra Il Comune di Trieste, di seguito denominato Comune, rappresentato dal _____ Direttore del Servizio Contratti e Affari Generali – incaricato con provvedimento del Sindaco _____ domiciliato agli effetti del presente atto, nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e _____
(di seguito denominato Ente Gestore) rappresentato, ai fini del presente atto, nella sua qualità di legale rappresentante _____ nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale e amministrativa _____ - via _____, _____ (Codice fiscale personale _____ Codice fiscale e Partita IVA dell'impresa _____);

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. I - FINALITA' E OGGETTO DEI SERVIZI

Il presente atto riguarda l'affidamento di servizi educativi residenziali e/o semiresidenziali e/o domiciliari in favore di bambini e ragazzi minori di età e di genitori con figli.

Le prestazioni, gli standard strutturali, organizzativi e metodologici richiesti per l'espletamento dei servizi sono disciplinati dalle "Linee Guida per l'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli", allegate al presente atto e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

L'ente gestore, inserito nell'Albo, dovrà garantire il/i servizio/i (educativo residenziale/semiresidenziale/domiciliare) per il periodo dal _____ al _____.

ART. 3 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le parti danno atto che il/i servizio/i in oggetto verranno svolti tenendo conto delle modalità previste e di tutte le indicazioni e le prescrizioni tecniche ed attuative definite e dettagliate nelle citate "Linee Guida".

ART. 4 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Il corrispettivo per i servizi di cui trattasi è determinato dall'importo della retta/giornaliera e/o dal costo del progetto educativo domiciliare nella misura proposta dall'ente gestore nell'istanza di inserimento nell'Albo e individuato nelle misure seguenti (comprehensive o esenti IVA):

SERVIZIO EDUCATIVO RESIDENZIALE	Comunità familiare Comunità socio - educativa Comunità genitore - figlia/o Comunità per l'autonomia Comunità socio - educativa riabilitativa o per l'alta intensità assistenziale	RETTA GIORNALIERA
SERVIZIO EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE	Centro educativo diurno Doposcuola socio - educativo Comunità diurna	RETTA GIORNALIERA
SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE	Progetto per l'emancipazione Progetto di contrasto dell'istituzionalizzazione Progetto educativo domiciliare per l'autonomia	COSTO ORARIO + ulteriori voci di spesa necessarie alla realizzazione del progetto educativo domiciliare

Gli importi si intendono onnicomprensivi di tutte le voci di spesa come definite e specificate nelle "Linee Guida" in relazione alla tipologia di servizio educativo residenziale, semiresidenziale e domiciliare, fatte salve eventuali altre voci di spesa non incluse e necessarie per la realizzazione del progetto individualizzato ed indicate nell'istanza di inserimento nell'Albo.

ART. 5 - PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi avverrà nei termini di legge e secondo le modalità

descritte nelle “Linee Guida”.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10 dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG)_____.

Infine, allo scopo di agevolare le attività di contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche, si invita a compilare l'elemento del tracciato fattura elettronica <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteposando al dato della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |

il seguente codice identificativo dell'ufficio di carico

SEMIN

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'ente gestore, il pagamento verrà sospeso, dalla data di contestazione della stessa, da parte dell'Amministrazione.

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'ente gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra l'ente gestore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'ente gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 con accredito sui conti correnti che l'ente gestore ha indicato come conti correnti dedicati, indicando altresì il soggetto delegato ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente servizio costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): n. _____.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente

contratto, l'ente gestore deve costituire una cauzione mediante _____ nella misura pari al 10% del valore complessivo dell'affidamento.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'ente gestore, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione a titolo di risarcimento, salva la facoltà della stessa di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 8 - ERRORE PROFESSIONALE GRAVE/PENALITA'

Sono considerati errore professionale grave i seguenti inadempimenti:

- mancato avvio dei servizi nei tempi richiesti;
- impiego di personale privo dei requisiti previsti;
- omesso espletamento dei servizi per motivi non giustificabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

L'aver commesso più di 3 errori professionali gravi nel corso del contratto comporterà la cancellazione dall'Albo.

Salvo quanto previsto dal comma precedente e fermo restando l'obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione per ogni diversa inadempienza agli obblighi contrattuali si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo, penali di importo compreso tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 2.000,00, quantificato in ragione della tipologia, della maggiore o minore entità e gravità dell'inadempimento, del disservizio cagionato e della reiterazione dell'inadempienza.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta all'ente gestore (mezzo fax o posta certificata) dell'inadempienza nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del fatto ed in assenza di risposta scritta dello stesso entro 30 giorni, o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, la percentuale del 10% del valore del contratto superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 9 - CONTROLLI

Il Comune di Trieste - Area Servizi e Politiche Sociali, nell'ambito del proprio sistema di controlli sulle attività esternalizzate, vigila sui servizi erogati e sulla corrispondenza tra le previsioni delle "Linee guida" e l'offerta degli enti gestori dei servizi a mezzo di visite di propri rappresentanti cui è assicurato l'accesso alle strutture e alla documentazione, anche senza preavviso.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

All'ente gestore è fatto espresso divieto di subappaltare l'esecuzione del/dei servizio/i oggetto del presente atto e comunque di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, a pena risoluzione del contratto stesso, ferma restando l'azione del Comune di Trieste per il risarcimento dei danni.

ART. 11 - RISOLUZIONE

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Comune si riserva la facoltà di risolvere con provvedimento motivato il presente contratto.

ART. 12 - RECESSO

Il Comune di Trieste e l'ente gestore potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo con preavviso di 30 giorni. In tale evenienza saranno fatte salve le somme dovute all'ente gestore per le prestazioni eseguite fino alla data del recesso.

ART. 13 - RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente atto si fa espresso riferimento alle norme contenute nelle allegate "Linee Guida per l'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori di età e per genitori con figli" e alle disposizioni dettate in materia dal Codice Civile.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolubili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ente gestore viene nominato responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, trattamento di cui rimane sempre titolare il Comune – Area Servizi e Politiche Sociali, impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 16 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ARTICOLO 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'ente gestore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibili, e nel Codice di Comportamento del Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Il presente atto può essere, altresì, risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'ente gestore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti de Comune di Trieste che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

ART. 17 - DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente atto l'ente gestore, a mezzo del proprio responsabile, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste, con recapito in via _____.

ART. 18 - SPESE E CLAUSOLE FISCALI

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto si intendono sempre completamente a carico dell'ente gestore.

Il valore presunto del presente atto è di Euro_____.

Il presente atto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, è da registrarsi solo in caso d'uso si sensi dell'articolo 5, punto 2, del DPR 26.04.1986, n. 131.